



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro Acqua Suolo Rifiuti: 143/2015 del 21 Agosto 2015.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Autorizzazione all'esercizio per l'impianto di messa in riserva [R13], selezione [R12] e recupero [R3] di rifiuti, non pericolosi.

Società: Italwood Srl.

Sede legale e impianto: Piovene Rocchette (VI) - via Thiene, 64.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario (nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale) n° 267 del 09.10.2012, è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto di raccolta, selezione e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi (legno), presentato dalla Società Italwood Srl per il sito di via Thiene, 64 in comune di Piovene Rocchette;

Dato atto che:

- l'impianto è stato avviato in data 11.12.2014, come da comunicazione acquisita agli atti in data 27.11.2014 con prot. 83098;
- in conformità alla citata Deliberazione 267/2012 ed a quanto previsto dall'art. 25, comma 5, della L.R. 3/2000, la Società ha presentato il documento di collaudo funzionale dell'impianto in data 09.06.2015 (acquisito con prot. 38825);
- con nota n° 47596 del 14.07.2015 è stato avviato il procedimento per l'esame dell'istanza avanzata dalla Società, invitando contestualmente gli Enti interessati a trasmettere eventuali osservazioni in merito e che nei termini previsti dalla citata nota, non sono pervenute osservazioni ostative in merito alla richiesta avanzata dall'azienda;

Rilevato che il citato documento di collaudo ha evidenziato alcune modifiche apportate al progetto approvato in sede di esercizio provvisorio ed in particolare:

- una diversa disposizione dei manufatti che compongono l'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e l'utilizzo di una cisterna metallica interrata, preesistente e con un volume maggiore rispetto alla nuova vasca in c.a.p. prevista in progetto;
- la sostituzione del sistema di triturazione del legno (macinatore a martelli invece che a coltelli) che avendo una potenza sonora superiore rispetto a quanto previsto in progetto, è stato dotato di apposita compartimentazione con struttura fonoisolante;
- per quanto concerne l'abbattimento delle emissioni provenienti dal nuovo macinatore installato:
 - i. la sostituzione del filtro autopulente ("pulse jet") con un depolveratore a maniche statico;
 - ii. la realizzazione di un camino di altezza inferiore (da 9 a 8 m.), in ragione delle diverse caratteristiche del sistema di abbattimento e per mantenere un'adeguata distanza dalla linea elettrica aerea di media tensione;

Rilevato che il nuovo sistema di macinazione è stato oggetto di una verifica di impatto acustico (allegata al collaudo), che ha rilevato valori di rumorosità che non determinano significative differenze con quanto riscontrato in sede previsionale e che le analisi alle emissioni effettuate (allegate al collaudo) hanno attestato il rispetto dei limiti e delle caratteristiche progettuali, garantendo l'efficacia delle dispersione dell'inquinante anche con l'altezza ridotta del nuovo camino;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.";
- l'All. 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato "che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione,

la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 30 del 29.04.2015, con cui è stato approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modificandone le modalità di prestazione;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, avente per oggetto: atto di indirizzo per la valutazione, gestione e controllo dei punti di convogliamento esterno delle emissioni gassose;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 07.04.2014, n° 56;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 11 del 27.10.2014, di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n° 22 del 20.12.2012;

AUTORIZZA

la società Italwood Srl con sede legale e impianto in via Thiene, n° 64, in comune di Piovene Rocchette all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13), la selezione [R12] ed il recupero (R3) di rifiuti, non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue e alle emissioni in atmosfera ed ha validità fino al **21.08.2025**.

FA OBBLIGO

alla Società di procedere alla gestione dell'impianto nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e di stoccaggio dei rifiuti, con i relativi processi di trattamento, esclusivamente secondo quanto richiamato negli elaborati tecnici presentati in data 09.06.2015 ed acquisiti con prot. 38825, incluso il *lay out* dell'impianto.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse - previa comunicazione preventiva alla Provincia - modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014.
4. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto (incluse le variazioni di *lay out*) e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., ed i quantitativi di "M.P.S." prodotte.
6. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata, copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.
7. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.

Gestione delle aree.

- 8. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
- 9. I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva [R13] degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
- 10. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - a) rifiuti in ingresso all'azienda.
 - b) rifiuti prodotti dall'azienda.
- 12. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti posti all'esterno non dovrà essere superiore a 3,00 m.

Gestione dei rifiuti.

- 13. Nell'impianto potranno essere accettati esclusivamente i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, indicati nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 14. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio è stabilito in **63** tonnellate (inclusi i rifiuti prodotti dall'attività).
- 15. Il quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto è stabilito in **50** t./giorno (**12.500** t./anno).
- 16. Il quantitativo massimo di rifiuti trattabili all'impianto (operazione R3) è stabilito in **50** t./giorno (**12.500** t./anno).
- 17. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva [R13], per singolo C.E.R. o per tipologia, preliminarmente alle operazioni di selezione / cernita [R12] e recupero [R3] effettuate all'interno dell'impianto in argomento con produzione di M.P.S.
 - b) messa in riserva [R13] per singolo C.E.R. preliminarmente alle operazioni di selezione / cernita [R12], riferito ai rifiuti identificati con C.E.R. 03.01.05 e 15.01.03 per la selezione di elementi di pannelli di truciolare e di legno pressato e verniciato e/o di pallets verniciati o elementi di pallets in truciolare pressato e verniciato, non "cippabili", da destinare ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11.
- 18. Prima della macinazione, i bancali dovranno essere privati di eventuali "tappi" in legno pressato presenti nella struttura.
- 19. Per quanto riguarda le caratteristiche del rifiuto in ingresso, dovranno essere effettuate verifiche analitiche mediante raccolta ed analisi di 1 campione, con frequenza semestrale, per i seguenti parametri:

Parametro	Limiti
Cloro	Contenuto max: 0,9 % in massa
Resine fenoliche	Contenuto max: 1%
Resine (urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide)	Max 20% (come massa secca/massa secca di pannello)
Resina a base di difenilmetandiisocianato	Max 8% (come massa secca/massa secca di pannello).
Additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina)	Max 10% (come massa secca/massa secca di resina).
Impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA	Assenti

Dovrà inoltre essere verificata la concentrazione (espressa in mg/kg) dei seguenti parametri: *Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco.*

- 20. Per quanto riguarda le caratteristiche sul "*Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto*", dovranno essere effettuate verifiche analitiche mediante raccolta ed analisi di 1 campione, con frequenza semestrale, per verifica delle caratteristiche previste dalla norma UNI EN 14961-1:2010.
- 21. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

22. I limiti da rispettare per le emissioni ed i relativi parametri, sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Parametro	Altezza Camino	Portata ¹	Limite di carico
4	Polveri totali	8,00 m.	5'500 m ³ /h	10 mg / Nm ³

1 - Ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nella norma.

23. In ragione delle modifiche introdotte in sede di esercizio provvisorio al sistema di abbattimento del camino n° 4, l'azienda dovrà presentare - **entro 60 giorni** dalla data del presente provvedimento - un aggiornamento del piano di manutenzione che indichi le modalità di controllo dell'efficacia delle maniche filtranti.
24. Sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
25. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema in **Allegato 2** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
26. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n° 173 del 22.05.2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. Tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad A.R.P.A.V., che si esprime in merito. Il numero minimo di punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e ss.mm.ii.
27. La sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura. In caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi con D.G.P. n °173 del 22.05.2012 e riportati nel sito: www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/.
28. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano di manutenzione. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
29. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza

Gestione degli scarichi.

30. Lo scarico delle acque di dilavamento (frazione di 1^a pioggia) dovrà rispettare i limiti qualitativi individuati dal Gestore della fognatura.
31. lo scarico delle acque reflue di dilavamento (frazione di 2^a pioggia) dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 2, all. C, delle N.T.A. del P.T.A. Il punto di scarico deve essere dotato di apposito pozzetto che consenta il campionamento dei reflui e di idonea strumentazione (sonda) atta a registrare gli eventi di scarico.
32. La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente punto 30), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all'anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

33. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
34. La Società dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza e al Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico.

AVVERTE CHE

1. **Entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento**, la Società dovrà presentare le garanzie finanziarie adeguate ai nuovi quantitativi di rifiuti (in ingresso e prodotti), in base a quanto disposto dalla D.G.R. Veneto 2721/2014 e riportanti gli estremi del presente provvedimento.
2. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
3. La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
4. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
6. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo.
7. Il Servizio Provinciale Ambiente e Territorio si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui viene messa in dubbio la circostanza di efficace dispersione garantita con l'altezza dei camini individuate.
8. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società dovrà acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
9. In riferimento a quanto indicato al precedente punto 8), qualsiasi eventuale attività di scavo nell'area di proprietà di Italwood Srl interessata dal passaggio della condotta gas fuori esercizio, dovrà comunque essere concordata con Snam Rete Gas SpA.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N° 478) previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013).

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della ditta Italwood Srl di Piovene Rocchette (VI).

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Piovene Rocchette, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso e alla Società Alto Vicentino Servizi SpA di Thiene (VI).

Il Dirigente del Settore Ambiente
- Dott. Angelo Macchia -

Italwood Srl: via Thiene, 64 – Piovene Rocchette (VI). Allegato 1 al provvedimento n° 143/2015 del 21.08.2015.

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica materiale in uscita
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13	Messa in riserva	Scarti di corteccia e sughero – CER 03.01.01
		R13 / R12 / R3	Messa in riserva (R13) dopo controllo visivo in area di conferimento - verifica assenza o rimozione di componenti estranee (R12). Cippatura (con deferrizzazione) R3	"Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da "legno variamente cippato" conforme alle specifiche fissate dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*. <i>Previa verifica di non pericolosità</i>	R13	Messa in riserva differenziata delle diverse frazioni di legno e di segatura non trattate (da sottoporre a recupero presso l'impianto) e trattate (da avviare a operazioni di recupero presso altri impianti).	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04* - CER 03.01.05
		R13 / R12	Riferito a selezione di elementi di pannelli di truciolare e di legno pressato e verniciato (non "cippabili"), esitati dalla selezione dei rifiuti con codici C.E.R. 03.01.05, da destinare ad attività di recupero terze autorizzate	Rifiuti in legno – CER 19.12.07 Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13 / R12 / R3	Messa in riserva differenziata delle diverse frazioni di legno e di segatura non trattate Cippatura (con deferrizzazione) R3	"Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da "legno variamente cippato" conforme alle specifiche fissate dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
03.03.01	Scarti di corteccia e legno	R13	Messa in riserva	Scarti di corteccia e legno – CER 03.03.01
		R13 / R12 / R3	Messa in riserva (R13) dopo controllo visivo in area di conferimento - verifica assenza o rimozione di componenti estranee (R12). Cippatura (con deferrizzazione) R3	"Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da "legno variamente cippato" conforme alle specifiche fissate dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
15.01.03	Imballaggi in legno	R13	Messa in riserva	Imballaggi in legno – CER 15.01.03
		R13 / R12	Riferito a selezione di pallets verniciati o in truciolare pressato e verniciato (non "cippabili"), esitati dalla selezione dei rifiuti con codici C.E.R. 15.01.03, da destinare ad attività di recupero terze autorizzate	Rifiuti in legno – CER 15.01.03 Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13 / R12 / R3	Messa in riserva (R13) dopo controllo visivo in area di conferimento - verifica assenza o rimozione di componenti estranee (incluse parti di legno trattato - R12). Cippatura (con deferrizzazione) R3	"Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da "legno variamente cippato" conforme alle specifiche fissate dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾
20.02.01	Rifiuti biodegradabili <i>Riferito a ramaglie dalla manutenzione di parchi e giardini</i>	R13	Messa in riserva	Rifiuti biodegradabili – CER 20.02.01 <i>Riferito a ramaglie dalla manutenzione di parchi e giardini</i>
		R13 / R12 / R3	Messa in riserva (R13) dopo controllo visivo in area di conferimento - verifica assenza o rimozione di componenti estranee (R12). Cippatura (con deferrizzazione) R3	"Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" costituito da "legno variamente cippato" conforme alle specifiche fissate dalla C.C.I.A.A. di Bolzano. Altri rifiuti – CER 19.12.XX ⁽¹⁾

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante: considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _____ Relativo all'impianto di: _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

TIPO E QUANTITÀ DI MATERIE PRIME UTILIZZATE NELL'IMPIANTO DURANTE IL PRELIEVO E CHE ABBIANO INFLUENZA SULLE EMISSIONI

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici:

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio _____

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio _____

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio _____

Flusso di massa

NOTE:

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
- la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- stima dell'errore standard nell'analisi;
- motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*) Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con A.R.P.A.V. si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati